



Sig. Ministro,
Signore e Signori,
buongiorno e grazie per averci invitato.

Anche in questa occasione non possiamo che ribadire **la centralità del ruolo del perito nella corretta determinazione dell'importo dei danni** da risarcire e subiti dalle cose danneggiate.

Purtroppo riscontriamo che negli ultimi anni il numero percentuale di risarcimenti avvenuti senza una perizia effettuata da un perito abilitato è cresciuto.

L'offerta risarcitoria in assenza di una corretta ispezione successiva valutazione (quindi parliamo di accertamento e stima del danno) porta a due distinte ipotesi:

- 1) ad una offerta più alta del danno reale, con maggiori costi che vanno a spalmarsi sul costo delle polizze; oppure
- 2) ad una offerta più bassa del danno reale con conseguenza istituzione di un contenzioso legale, che però porta ad un maggior costo del sinistro che, come sopra, si va a spalmare sulle polizze.

Alla stessa situazione si arriva quando l'assicurazione, pur avvalendosi di un perito regolarmente iscritto al Ruolo, per risparmiare qualche euro e tentare di accertare il danno con qualche ora di anticipo, impone al perito lo strumento della videoperizia che, chiaramente, non può sempre essere un accertamento congruo al danno.

Un'altra criticità è rilevabile quando **una persona giuridica può fare quello che non può fare la persona fisica.**

La legge ha voluto togliere il perito da ogni **conflitto di interesse** per cui lo stesso non può essere né un agente di assicurazione né un riparatore.

Oggi verificiamo che ci sono società che a loro interno hanno una divisione peritale ed una divisione di autoriparazione.

Oppure società che detengono rilevanti pacchetti azionari (tali da poter essere definiti per legge "titolare effettivo") in società peritali e/o in società di autoriparazione.

Questo è un evidente conflitto di interessi, ed è una maniera per aggirare le disposizioni dell'articolo 158, comma 2, del Codice delle assicurazioni.

Visto che nell'immaginario collettivo ogni danno, prima di essere liquidato, è stato oggetto di stima da parte di un perito, dobbiamo evidenziare questi modi di agire che sottraggono al perito la sua indipendenza nella gestione del suo lavoro (con la videoperizia espressamente richiesta), lo rendono oggetto di concorrenza sleale (con l'offerta risarcitoria effettuata su valutazioni non effettuate da periti), o lo vedono collaborare con società di servizi peritali ai cui vertici esiste un conflitto di interessi.

Chiarimo subito che certamente non può essere causa dell'aumento di cui si vogliono accertare i motivi la parcella del Perito Assicurativo, che attiene ai costi di gestione delle assicurazioni e pertanto non può essere ribaltato sul costo della polizza, oltre ad essere ferma dal 2007.



Detto quanto riguarda le situazioni direttamente collegabili all'attività peritale, ovvero al mancato corretto utilizzo del perito da parte delle società assicuratrici, vogliamo evidenziare alcune criticità del processo risarcitorio che a nostro avviso concorrono ad aumentare il costo delle polizze.

Sappiamo che con questa disamina andremo a toccare interessi milionari, ma trattandosi dei soldi degli assicurati non possiamo esimerci dal farlo.

Parliamo del Risarcimento Diretto, ovvero di come è strutturato.

Innanzitutto occorre rilevare che nel novembre 2022 alcune assicurazioni estere potevano non far parte della CARD, la Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto.

Non essendo legate al circuito CARD potevano offrire polizze ad un prezzo più basso delle loro concorrenti, cosa che non hanno più potuto fare da gennaio 2023, e che sicuramente ha inciso sull'aumento accertato.

A questo proposito evidenziamo che se da un lato il Risarcimento Diretto offre all'assicurato / danneggiato una diversa e semplificata procedura liquidativa in caso di sinistro, dall'altro **lo obbliga** – con una polizza più costosa - **a pagare il servizio che un giorno riceverà.**

È come aver tolto la possibilità di prendere un caffè al banco, costringendo tutti gli avventori a sedersi al tavolo ed usufruire del servizio di sala.

Un primo punto su cui occorrerebbe una seria riflessione è il rimborso “a forfait”.

Il rimborso “a forfait” crea delle situazioni “critiche” per gli assicurati perché si è passati da un costo di polizza basato sul danno che si potrebbe arrecare agli altri, a quello che tiene in considerazione il danno che si potrebbe causare il veicolo assicurato, ed il suo conducente.

Il Risarcimento Diretto, che era stato visto dal legislatore come una opportunità per il danneggiato di ottenere i servizi liquidativi senza necessità di incaricare un proprio legale, è stato trasformato in business da parte delle società assicuratrici che guadagnano se pagano al proprio assicurato un importo inferiore al forfait.

Così (ad esempio) si è assistito ad un aumento notevole del costo delle polizze dei motoveicoli, che devono tener conto che quasi sempre un motoveicolo che cade anche a bassa velocità si procura alcune migliaia di euro di danni, ed il suo conducente spesso riporta lesioni.

Alla stessa maniera chi ha voluto spendere migliaia di euro per equipaggiare la sua auto con dispositivi che aiutano a prevenire i sinistri (ADAS) si ritrova a pagare premi più alti perché in caso di sinistro (causato da altri) il risarcimento sarà più alto.



Ciò non accadrebbe se il rimborso fosse “a piè di lista”, come avviene all’interno della stessa CARD, ma in un diverso accordo, ovvero quello dei terzi trasportati.

In questo modo l’unico business dell’assicurazione sarebbe quello di **fornire un vero servizio liquidativo di eccellenza al proprio assicurato.**

Un secondo punto su cui occorrerebbe una seria riflessione sono le reti riparative.

Non parliamo delle singole carrozzerie concordatarie, ma delle reti riparative – in proprietà delle società assicuratrici o in convenzione.

Quelle in proprietà danno la possibilità alle società assicuratrici di “pagare se stesse”. Questo meccanismo permette, in via puramente teorica, di pagare un danno più del dovuto e di spalmarne anche il maggior costo dichiarato sui premi di polizza.

Quelle in convenzione danno la possibilità alle società assicuratrici di “pagare ad un unico soggetto convenzionato”.

Questo meccanismo permette, sempre in via puramente teorica, di pagare un danno più del dovuto, sempre spalmandone anche il maggior costo sui premi di polizza e di rientrare di una parte del pagato, quale costo a carico del gestore della rete per la segnalazione del cliente.

Teniamo a precisare che solo occasionalmente i danni pagati a queste reti riparative (in proprietà o in convenzione) sono oggetto di perizia da parte di un perito iscritto al Ruolo.

Un terzo punto su cui occorrerebbe una riflessione è l’accertamento della responsabilità del danno.

Facendo riferimento unicamente alla tabella di attribuzione della responsabilità della CARD, non è certamente possibile verificare tutti i casi di sinistro da circolazione.

Ad esempio non è possibile evidenziare l’alta velocità o la distrazione alla guida dovuta all’uso del cellulare o altro.

Uno dei principi cardini della circolazione stradale è però l’articolo 2054 del codice civile.

Questo fa sì che una società assicuratrice paghi per intero il proprio assicurato e l’altra paghi applicando un concorso di colpa l’altro, giungendo a liquidare anche il 150% di responsabilità.

Diverso sarebbe se il Risarcimento Diretto fosse su “base volontaria” (anziché obbligatoria) ovvero solo in caso di responsabilità accertata con modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti.

Evidenziamo questo perché ogni costo legato al risarcimento del danno concorre al maggior prezzo delle polizze.



Concludendo

tenuto conto dell'oggetto della riunione e che i maggiori oneri sono a carico degli assicurati, **auspichiamo** che questa Commissione possa essere di sprone alla **rivisitazione del funzionamento del Risarcimento Diretto** (su base volontaria e con rimborso "a piè di lista") e che il risarcimento cui deve seguire un rimborso (e quello alle reti riparative) – ad eccezione di importi minimi - sia preventivamente stimato da un Perito iscritto al Ruolo, seguendo la stessa procedura già individuata per il risarcimento delle lesioni.

Oltre a ciò prevedere che anche **le società** che forniscono servizi peritali (ed i loro proprietari) **abbiano le stesse incompatibilità cui sono sottoposti i Periti iscritti al Ruolo.**

Con Osservanza.

A.I.C.I.S.
Il Presidente
Massimiliano Canellini

Roma, 14/02/2024